MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ED ECONOMICHE

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234

Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell'obbligo del visto di conformita' e della congruita' dei prezzi Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,» sono inserite le seguenti: «nonche' in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi,» e dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non e' tenuto a richiedere il predetto visto di conformita'.»;

2) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: «comma 13, lettera a)» sono inserite le seguenti: «, nonche' ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica»; al quarto periodo, le parole: «del predetto decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti decreti»;

b) all'articolo 121, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.». Il decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dal comma 1, lettera a), n. 2), e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Versione in vigore dal 12 novembre 2021, non più in vigore dal 1 gennaio 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
Estremi	Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-contrasto-alle-frodi-nel-settore-delle/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-30-dicembre-2021-n-234/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it